

Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti –Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18866 del 26/09/2016

Rifiuto aprioristico del lavoratore in assenza di avallo giudiziario - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie.

Il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato ingiustificato il rifiuto della lavoratrice di prendere servizio nella nuova sede di lavoro, avvenuto prima dell'inadempimento del datore di lavoro alla sua richiesta di convocazione per un'audizione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18866 del 26/09/2016